

Via A. De Gasperi n° 55
80133 – Napoli

Prot. n° 24/22
Circolare N° 1/2010

Dicembre 2009
A tutti i colleghi(*)

- ✚ STUDI DI SETTORE, UNA SENTENZA CON IL “BOTTO”
- ✚ COMPENSAZIONE IVA, LE NUOVE REGOLE PER CREDITI OLTRE I 15.000 EURO
- ✚ CRISI E MUTUI
- ✚ ESITI DEI CONTROLLI DELLE DICHIARAZIONI E DOMICILIAZIONE
- ✚ VARATO IL DECRETO LEGGE 194/2009 C.D. “MILLEPROROGHE”

Fra crisi, legislazione dell'emergenza, rientro dei capitali dall'estero, buon gettito delle entrate tributarie comunque provenienti, una finanziaria “soft” ed una Pubblica Amministrazione sotto lente di ingrandimento **targata Brunetta** che, giustamente, rivendica di aver 60 milioni di committenti e di non badare a quel 40% composto da mala politica, sindacato e “fannulloni” che lo osteggiano, rientro del PIL in territorio positivo, lieve ripresa dei consumi, ***se n'è andato, da qualche giorno, un anno terribile: tutti abbiamo sofferto e stiamo ancor patendo questa “crisi venuta da lontano”, iniziata con il fallimento di colossi finanziari e, con effetto domino immaginifico, toccando grandi lembi della produzione e dell'economia con quello stillicidio di posti di lavoro che, purtroppo, ben conosciamo.***

Bisogna dare atto al Governo, ***i conti son conti e non hanno colore politico***, di aver ben programmato tutti gli interventi a sostegno dell'economia in attesa che questa si risvegliasse dal coma. L'Italia è stata la prima, a livello di U.E., a virare in territorio positivo e, se non altro, ***incominciamo a vedere la luce in fondo al tunnel.***

Crediamo che in questo 2010 molto ancora ci sia da fare per traghettare la nostra economia verso lidi più sicuri con l'obiettivo primario di mantenere i livelli occupazionali attuali, incrementarli e porre mano, finalmente, ad una riforma “erga omnes” degli ammortizzatori sociali specie nella fase del rapporto di lavoro (evitando, quindi, i licenziamenti) coniugando sostegno al reddito con la formazione in sede aziendale.

Ce la faremo? Sono mesi e mesi che come Categoria napoletana abbiamo dato questa ricetta circa gli ammortizzatori sociali. Per nostra natura siamo abituati a pensare in positivo, a programmare ed attuare le politiche dei piccoli passi. Quindi, oltre all'auspicio, c'è la disponibilità della Categoria affinché si volti pagina nella legislazione sociale sostituendo l'assistenzialismo con la formazione e la salvaguardia del proprio posto di lavoro, della propria professionalità e dignità.

Il nostro ruolo è fortemente diverso essendo calati nel sociale: al servizio dello Stato, imprese e lavoratori.

Anche nel 2009 le nostre idee su alcune problematiche “fiscali” hanno trovato riscontro in manifestazioni di pensiero interpretativi e deliberativi che, a ben vedere, non fanno altro che esaltare il ruolo della Categoria.

Ci riferiamo, in primis, **agli studi di settore e, successivamente, alle nuove disposizioni in materia di compensazione dei crediti IVA per importi superiori ai 15.000 euro ed agli indubbi vantaggi della domiciliazione presso l'intermediario ai fini degli avvisi telematici.**

Vediamoli singolarmente.

LA CASSAZIONE A SEZIONI UNITE E GLI STUDI DI SETTORE

Le Sezioni Unite della Cassazione, con le sentenze 26635, 26636, 26637, 26638 depositate il 18/12/2009, hanno, vivaddio, reso giustizia ai contribuenti onesti in materia di Studi di settore.

Finalmente!!!!

Fino a ieri, o quasi, l'Amministrazione Finanziaria era riuscita a dare a questo " infernale strumento" **una rilevanza di tipo legale, con forza probatoria**, cosicché chiunque non si fosse trovato in linea con gli stessi, automaticamente sarebbe risultato, giocoforza, un **evasore!**

Con tante difficoltà, poi, sia in termini di tempo che di quattrini, per dimostrare il contrario se non in linea con le risultanze degli studi stessi!!

Gli Studi di settore, in realtà, sono nati come ennesimo **strumento coercitivo** (dopo la minimum tax, i parametri, il redditometro ecc...) **a sostegno di uno Stato impossibilitato, da sempre, ad effettuare adeguati e corretti controlli fiscali** e, quindi, a discapito di tutti quei piccoli contribuenti onesti, che per vari motivi non riuscivano ad essere in linea con gli studi di settore.

Quante volte ci siamo chiesti od abbiamo chiesto se avesse avuto ancora valore, esistendo con tali presupposti gli studi di settore, l'art. 53 della Costituzione in materia di "capacità contributiva" ovvero se tale strumento di determinazione del reddito (aleatorio) rappresentasse una presunzione legale assoluta oppure relativa.

La rivoluzionaria sentenza della Cassazione a Sezioni Unite conferisce, finalmente, dignità al contribuente!!

Ormai eravamo abituati al fatto, essendo divenuta **prassi consolidata**, che **le Agenzie delle Entrate, in presenza di non congruità ed in assenza di adeguamento alle risultanze degli studi di settore, emettessero accertamento induttivo ai sensi e per gli effetti dell'art. 39, comma 1, lettera d) DPR 600/73.**

Orbene, da sempre abbiamo protestato e proposto ricorso in Commissione Tributaria ribadendo che, **affinché fosse stato applicabile l'articolo citato**, sarebbe stata necessaria la presenza dei **requisiti di gravità, precisione e concordanza.**

Il legislatore fiscale, invero, non ci ha aiutati nel tempo.

Con l'art. 62-sexies, comma 3 D.L. 30/08/93 n. 331 aveva attribuito gli stessi elementi caratterizzanti e gli stessi requisiti di cui al richiamato art. 39, comma 1, lettera d) DPR 600/73 anche alle presunzioni derivanti dagli studi di settore.

Ma la Suprema Corte SMENTISCE!!!

Infatti, con le sentenze richiamate, la Suprema Corte, **ancorché a sezioni Unite il che equivale ad una composizione definitiva di un conflitto interpretativo fra le diverse Sezioni, sancisce** che **gli studi di settore costituiscono ormai un sistema standardizzato di ricostruzione del reddito, con indicazione di dati che non sempre sono da considerarsi significativi** (si pensi, ad esempio, all'indicazione del valore storico di alcuni beni soggetti ad ammortamento.....molte volte questo valore storico si riferisce a beni acquistati in epoca remota, ormai completamente ammortizzati, spesso obsoleti).

La Suprema Corte definisce la ricostruzione standard da studi di settore una **"presunzione semplice"** che, da sola, **non può portare ad un accertamento induttivo.**

In quanto **presunzione semplice deve essere corredata e rafforzata da ulteriori elementi perché, da sola, non può giustificare la pretesa dell'Amministrazione Finanziaria.** Ergo, viene, di fatto, **esclusa la natura di presunzione legale degli studi di Settore perché le presunzioni gravi, precise e concordanti cui si riferisce il richiamato art. 39, comma 1, lettera d) DPR 600/73 non possono essere costituite dal semplice scostamento del proprio reddito dalle risultanze degli studi di settore.**

L'art. 53 della Costituzione è stato rivalutato al pari di tutte le nostre osservazioni in subiecta materia (per tutte quelle rese in quel famoso Convegno presso il Ramada alla presenza del Prof. Gigliotti).

L'altra grande rivelazione è **l'importanza e la centralità del ruolo del contraddittorio** che la Suprema Corte ha posto in evidenza.

Il **contraddittorio**, importante strumento deflattivo del Contenzioso Tributario, **ormai era stato "messo in cantina" dalla stessa Amministrazione Finanziaria.** Negli ultimi anni è stato attivato esclusivamente dal contribuente nella mera speranza che potesse servire ad evitare contenziosi ormai troppo lunghi.

La Cassazione, ex adverso, ne rivaluta l'importanza al punto da **considerare nullo un accertamento basato sugli studi di settore, che non sia stato preventivamente preceduto da un invito al contraddittorio.**

Ergo, una condizione di procedibilità!!!!

L'importanza di tale passaggio propedeutico è rilevante per vari motivi. Innanzitutto l'Amministrazione Finanziaria non potrà, infatti, procedere direttamente all'accertamento, ma dovrà comunque interloquire con il contribuente che in tal modo avrà la possibilità di spiegare, a sua volta, le ragioni che hanno comportato la non congruità agli studi di settore ed il conseguente non adeguamento alle risultanze degli stessi. Ma, ancora più interessante è il fatto che, qualora le motivazioni del contribuente non costituissero freno all'emissione del conseguente accertamento, l'Amministrazione sarebbe costretta a motivare il proprio accertamento, superando le motivazioni addotte dal contribuente, fondatamente, con fatti precisi, gravi, concordanti e determinati.

Ciò di per se significa una vera **inversione di tendenza** rispetto all'onere della prova. Fino ad ieri, infatti, l'onere della prova **gravava esclusivamente sul contribuente**, costretto, in salita ed inutilmente, a cercare di dimostrare che le risultanze degli studi di settore non costituissero effettivamente il reddito prodotto. Oggi la Suprema Corte ha fatto sì che l'onere della prova sia ripartito tra il contribuente ed il Fisco secondo i vari momenti. Per il contribuente, in fase di contraddittorio, perché deve dimostrare che effettivamente ha conseguito il reddito dichiarato, e magari riuscire a evidenziare quale è la realtà aziendale e/o professionale nella quale opera. Per il Fisco, **novità assoluta**, che è chiamato a dimostrare perché quello studio di settore, e ovviamente le relative risultanze, trovano applicazione per quel contribuente.

Altro non è che l'atavico principio della "par condicio" fra creditore e debitore.

Ed ancora, punto importante delle storiche sentenze in commento, è la possibilità, in fase di contraddittorio, **di applicare retroattivamente gli studi di settore più recenti rispetto a quelli precedentemente compilati, in quanto "frutto di un progressivo affinamento degli strumenti di rilevazione della normale redditività".**

Un po' come dire che gli studi di settore, strumento meramente statistico, non nascono come strumento perfetto ed assoluto, bensì come **strumento che necessita di revisione continua e di adeguamento continuo alla realtà. E siamo contenti di saperlo!!!!**

CAMBIANO LE REGOLE PER LE COMPENSAZIONI DEI CREDITI IVA SUPERIORI AD € 15.000,00.

Dal 2010 cambiano le regole per le compensazioni dei crediti Iva **oltre la soglia dei 15.000 Euro.**

Ma vediamo cosa succede al di sotto di tale soglia:

- Per Iva da compensare fino a 10.000 euro l'anno, resta applicabile l'attuale disciplina che prevede la possibilità di compensazione sin dal primo giorno successivo a quello di maturazione del credito.

- Per gli importi da compensare compresi tra 10.000 e 15.000 euro annui, la compensazione può essere effettuata a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione.

Per Iva da compensare oltre i 15.000 Euro annui, invece, dal 2010 valgono nuove regole più restrittive come in appresso specificato.

Innanzitutto si rende necessaria la presentazione preventiva della dichiarazione. Al fine di non rendere troppo lunghi i tempi di accesso alla compensazione, è stata prevista la possibilità di presentare la dichiarazione Iva in forma autonoma, quindi non più inserita nel modello Unico (che in tal modo, vista anche la forma autonoma del modello Irap, di Unico non ha più nulla). Ciò consentirà ai contribuenti, di anticipare l'utilizzo del credito.

E' necessario, inoltre, al fine di poter utilizzare il credito che scaturisce dalla dichiarazione Iva, ottenere il preventivo visto di conformità che certifichi la regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili obbligatorie ai fini delle imposte sui redditi e delle imposte sul valore aggiunto, nonché la corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze delle scritture contabili ed infine, la corrispondenza di queste ultime con la relativa documentazione.

I soggetti ammessi al rilascio del citato visto di conformità sono i professionisti iscritti nell'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili, i consulenti del lavoro, i responsabili fiscali dei caf nonché gli iscritti nei ruoli degli esperti delle Camere di Commercio.

Questi professionisti, per poter rilasciare il visto di conformità, devono obbligatoriamente sottoscrivere un'apposita polizza professionale, non inferiore ad € 1.032.913,80, che non deve contenere franchigie o scoperti.

Ma non finisce qui!

Dopo la sottoscrizione della polizza, il professionista dovrà presentare apposita istanza alla Direzione Regionale delle Entrate, al fine di ottenere la propria iscrizione negli appositi elenchi. ***La domanda, che ha valore di autocertificazione, dovrà contenere la dichiarazione di insussistenza di provvedimenti di sospensione dall'Ordine di appartenenza e dovrà essere corredata dalla copia della polizza all'uopo sottoscritta.***

Accordo ABI , MEF e INPS

Il 25/03/2009 è stato firmato l'accordo quadro tra l'ABI ed il MEF, relativo alla sottoscrizione degli strumenti finanziari previsti dall'art. 12 del D.L. 185/08 convertito nella Legge 2/09. **Tale accordo, che si colloca nell'ambito delle misure urgenti a sostegno delle famiglie, prevede anche l'impegno, da parte degli istituti di credito, di sospendere per almeno 12 mesi il pagamento delle rate di mutuo relative all'acquisto dell'abitazione principale. Beneficiari del provvedimento sono coloro che hanno subito la perdita della propria occupazione da lavoro dipendente, ovvero coloro che siano stati destinatari di interventi a sostegno del reddito, per la sospensione dal lavoro.**

Nell'ambito dell'accordo quadro, al fine di consentire una semplificazione e la velocizzazione degli adempimenti necessari all'ottenimento della citata agevolazione, il **05/08/2009 è stato sottoscritta una convenzione tra ABI , MEF ed INPS.** Con tale convenzione l'Inps si è impegnata a fornire alle banche i dati strettamente necessari al controllo dei requisiti dei richiedenti la sospensione delle rate di mutuo, al fine di velocizzare al massimo la concessione della predetta agevolazione.

LA DOMICILIAZIONE DEGLI ESITI DEL CONTROLLO AUTOMATIZZATO DELLE DICHIARAZIONI

Piace tanto l'abolizione del cartaceo al Ministro Brunetta e piacerebbe tanto anche a noi all'insegna della vera "semplificazione".

Per il momento ci occupiamo della marcata predisposizione dell'abolizione del cartaceo (e di vari adempimenti collegati) nella Pubblica Amministrazione.

La circolare 47/e del 04/11/2009 è un inno all'invito alla domiciliazione del contribuente presso gli intermediari al fine degli esiti del controllo automatizzato. Come è noto, infatti, la suddetta domiciliazione può aver luogo solo per espressa opzione del contribuente (da indicare nella dichiarazione relativa) .

Nella circolare de qua vengono evidenziati i **vantaggi per il contribuente nel caso di elezione di domiciliazione presso l'intermediario.**

Innanzitutto, il maggior termine riservato all'avviso telematico rispetto al cartaceo: novanta giorni invece di trenta, **per effettuare il pagamento ovvero per rivolgersi all'Agenzia delle Entrate per le opportune rettifiche del caso.** Tale termine decorre dalla data in cui la fornitura degli avvisi telematici è stata resa disponibile nell'ambito della sezione riservata al professionista dell'applicazione Entratel. **Pertanto, non vale la data in cui il professionista ha prelevato il file!**

D'altronde sono disponibili sistemi di allarme che consentono di essere sempre aggiornati sulla presenza di eventuali comunicazioni presenti nella sezione riservata di Entratel sms, mail).

I vantaggi sono ben evidenti, sia per il contribuente, che non dovrà attivarsi in proprio, sia per il professionista che potrà più celermente essere a conoscenza di eventuali anomalie e potrà, inoltre, usufruire di canali preferenziali. Infatti il professionista potrà accedere ai servizi PEC e Civis all'uopo dedicati, canali diretti che gli dovrebbero di consentire di risolvere tutto **senza recarsi presso gli uffici.**

Peccato che lo stesso professionista, che in tal caso svolge il duplice servizio (per il proprio cliente e per l'Amministrazione Finanziaria decongestionandola di evidenti oneri) qualora si rechi negli stessi per la risoluzione della pratica ricevuta telematicamente, dovrà comunque munirsi di delega del proprio cliente !!!!!!!!!!!!!!!

Si sarebbe potuto evitare !! Del resto, a parte la "brutta" parola di "intermediario telematico" siamo dei liberi professionisti!!!

APPROVATO DAL CONSIGLIO DEI MINISTRI IL DECRETO LEGGE "MILLEPROROGHE"

E' stato pubblicato in G.U. n. 302 del 30 dicembre 2009, il D.L. n. 194/2009 - Proroga di termini previsti da disposizioni legislative - meglio conosciuto, nel lessico parlamentare e non, come l'ennesimo **"milleproroghe"**.

Dieci articoli di proroghe, ciascuno dedicato ad una materia distinta.

L'art. 1 è interamente dedicato alle proroghe di termini tributari, nonchè in materia economica - finanziaria.

Tre, in sintesi, gli aspetti principali:

Studi di settore

E' l'argomento del mese! Infatti, al fine di tener conto delle difficoltà derivanti dalla crisi economica ancora persistente **ed in deroga all'articolo 1, comma 1, secondo periodo, del D.P.R. n. 195/99,** sono stati prorogati i termini entro i quali devono essere pubblicati in G.U. gli studi di settore. La proroga riguarda gli anni 2010 e 2011 ed i termini sono stati rispettivamente fissati al 31/03/2010 ed al 31/03/2011. **Insomma: meglio essere previdenti!!!!**

Sostituti d'imposta

Rinvio di un anno per la trasmissione mensile delle dichiarazioni dei sostituti d'imposta, prevista dall'articolo 44-bis del decreto legge 269/2003 (c.d. **UNIEMENS**).

Tuttavia il comma 6 del citato art. 1 D.L. 194/09 prevede **che nel corso dell'anno 2010 vi sia una "sperimentazione" dell'adempimento, le cui modalità saranno stabilite di concerto tra l'Agenzia delle Entrate e l'Inps.**

Lo sapevamo, in effetti, fin dal mese di Novembre scorso in quanto l'argomento fu oggetto di una tavola rotonda nel corso del 7° Congresso Nazionale.

Che dire: siamo qui purchè la parola d'ordine (nella sostanza) sia SEMPLIFICAZIONE!!!!

Scudo fiscale

Proroga dei termini, ormai chiusi al 15 dicembre, per il rimpatrio dei capitale detenuti all'estero. La proroga tuttavia, non consente l'accesso a tale strumento, alle medesime condizioni previste per l'originaria scadenza. Sono state, infatti, previste due diverse modalità legate ai diversi nuovi termini temporali ipotizzati dal D.L. e precisamente:

- un'**aliquota del 60%** per le operazioni di rimpatrio o di regolarizzazione perfezionate entro il 28 febbraio 2010;
- un'**aliquota del 70%** per le operazioni di rimpatrio o di regolarizzazione perfezionate dal 1° marzo 2010 al 30 aprile 2010

Buon approfondimento ed ancora auguri per un sereno 2010 da tutta la redazione della Circolare Mensile.

**Ordine Provinciale
Consulenti del Lavoro di Napoli
il Presidente
F.to Dott. Edmondo Duraccio**

**A.N.C.L. U.P. NAPOLI
il Presidente
F.to Rag. Maurizio Buonocore**

**A.N.C.L. U.P. di Napoli
Centro Studi "O. Baroncelli"
il Coordinatore
F.to Dott. Vincenzo Balzano**

**A.N.C.L. U. P. di Napoli
Centro Studi "O. Baroncelli"
I Responsabili delle Divisione "Fiscale"
F.to Dott. ssa Teresa Lapegna
F.to Dott. Giuseppe Cappiello**

(*) DOCUMENTO INTERNO RISERVATO ESCLUSIVAMENTE AGLI ISCRITTI ALL'ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO DI NAPOLI. E' FATTO DIVIETO, PERTANTO, DI RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE. DIRITTI RISERVATI AGLI AUTORI